

LETTERA INFORMATIVA N.25/2023

Holding di famiglia



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.25/2023

Holding di famiglia

La **holding di famiglia** può essere costituita non solo sottoforma di società di capitali, ma anche nella forma di **società semplice**; tale veicolo si può rivelare di interesse, in quanto consente, da un lato, di avere una gestione unitaria del complessivo patrimonio familiare (modulando eventuali clausole statutarie sulla base di specifiche esigenze) e, dall'altro lato, di organizzare e pianificare il trasferimento del patrimonio alle future generazioni (c.d. "**passaggio generazionale**").

Occorre, innanzitutto, precisare che la società semplice - pur essendo utile per la gestione mobiliare ed immobiliare - **non può svolgere un'attività di tipo commerciale** e/o di puro godimento passivo; è, invece, consentito l'esercizio di un'attività comunque economica e **finalizzata a conseguire un utile** (svolta senza necessità di coordinamento di mezzi di produzione ed in assenza di qualsivoglia organizzazione, con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali).

■ **Vantaggi**

La società semplice è caratterizzata, innanzitutto, da una notevole **semplicità e flessibilità** della sua struttura, tenuto conto che non sono richieste forme particolari per la sua costituzione (salvo quanto connesso alla natura dei beni che vengono conferiti, ai sensi dell'art.2251 del Codice Civile) e vi sono ampi margini di scelta che i soci hanno nella regolazione dei propri rapporti (ai sensi degli artt.2252 e 2257 del Codice Civile)¹.

Tale forma societaria, oltre a **non essere soggetta all'obbligo di tenuta delle scritture contabili**, è **esclusa dalla disciplina delle società comode**.

¹ A titolo esemplificativo, tra le varie previsioni parasociali, vi è la possibilità di individuare il c.d. "**socio sovrano**" ed il c.d. "**socio d'opera**", nonché quella diretta a tutelare la famiglia di sangue nei trasferimenti *mortis causa*.

■ **Limiti**

Tra le **limitazioni** della società semplice, di fondamentale importanza assume la **responsabilità illimitata dei soci** (ai sensi dell'art.2260 del Codice Civile), tenuto conto che - in linea generale - a ciascuno di essi spetta il potere di gestorio della società. È, in ogni caso, possibile derogare a tale previsione, escludendo la responsabilità per i soci che non agiscono in nome della società, mediante apposito patto che deve essere portato a conoscenza dei terzi, a pena di inefficacia (ex art.2267 del Codice Civile).

Un ulteriore limite è rappresentato dalla **responsabilità dei soci per debiti personali**, in quanto questa legittimerebbe i creditori particolari alla richiesta di liquidazione della quota del socio (ex art.2270 del Codice Civile); anche in questo caso, vi è comunque la possibilità di rendere impignorabili ed inesecutibili le quote sociali, mediante la previsione di apposite clausole che escludano la libera trasmissione delle stesse.

Sotto l'**aspetto fiscale**, la società semplice non risulta particolarmente efficiente; sebbene, nelle generalità dei casi, le *holding* abbiano origine da conferimenti di quote societarie, nel caso di società semplice "conferitaria" è **esclusa l'applicabilità del regime di conferimento a realizzo controllato** (di cui all'art.177, comma 2, del T.U.I.R.); ne deriva che tale operazione è da considerarsi realizzativa e, pertanto, soggetta all'**imposta sostitutiva del 26%** sulla plusvalenza che si ottiene dalla differenza tra il valore di mercato ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Parimenti, è da escludere l'applicabilità del **regime di neutralità fiscale**, previsto dall'art.176 del T.U.I.R. e riservato ai conferimenti di aziende.

In ottica di “passaggio generazionale”, infine, sembrerebbe che anche la società semplice possa operare il trasferimento di quote in **esenzione dall'imposta sulle donazioni**, ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 6 luglio 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

